



Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani

Iscritta nell'elenco del Ministero della Giustizia di cui all'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007 con decreto del 08.02.2013

Iscritta nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013

Membro dell'Osservatorio Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Sede legale: via della Sforzesca 1, 00185 Roma – pec: anpe@legalmail.it – email: anpe@anpe.it – C.F.96154980583

Prot. 44

Data 31.03.2023

On.le Sig. Presidente
della VII Commissione della Camera dei Deputati

On.li Componenti
della VII Commissione della Camera dei Deputati

OGGETTO: Memoria audizione informale del 3 marzo 2023 nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 596, d'iniziativa della deputata D'Orso e C. 659, d'iniziativa della deputata Varchi, recanti Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale.

Ill.mo Presidente, Ill.mi Deputati,

In qualità di Presidente nazionale dell'ANPE porto i saluti di tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale che si uniscono a me nel ringraziarVi per l'invito che ci è stato rivolto ad essere ascoltati, in rappresentanza dell'associazione, in merito alle proposte di legge citate in oggetto.

Sono una pedagoga che ha fondato, assieme ad altri colleghi, l'associazione che oggi rappresento e che ha ricoperto per molti anni il ruolo di pedagoga in enti locali, ultimo dei quali il Comune di Roma, oggi Roma Capitale. ANPE, costituita nel 1990, è stata la prima associazione professionale di pedagogisti e ha sempre operato per l'istituzione di un Ordine professionale in quanto suo precipuo scopo statutario. Infatti, fin dalla sua fondazione, in ogni legislatura si è adoperata per sensibilizzare le diverse forze politiche presenti in Parlamento e per sollecitarle a presentare proposte di legge, finalizzate al riconoscimento della professione di pedagoga e all'istituzione del relativo Ordine, a differenza di altre associazioni, che si sono costituite successivamente, e del mondo accademico che per molto tempo ha ignorato queste problematiche. In questo momento, invece, apprendiamo con piacere che tutti e due dichiarano l'utilità e la necessità di tale riconoscimento.

In ogni modo, oggi, siamo in quest'aula per esprimere il nostro parere in merito alle due proposte di legge indicate in oggetto, che danno voce alle diverse associazioni di pedagogisti ed educatori, privi da sempre del necessario riconoscimento ordinistico. Nel tempo molte sono state le iniziative analoghe, avanzate ininterrottamente con l'apporto della nostra associazione, quasi sempre l'unico, in quanto riteniamo che solo il percorso istituzionale sia quello che può condurre alla realizzazione del raggiungimento di un obiettivo che necessita di un riconoscimento legale, poiché altre iniziative spesso ne sono prive e pertanto sono destinate ad una mera e sterile manifestazione mediatica.

Le proposte di legge C. 596, d'iniziativa della deputata D'Orso e C. 659, d'iniziativa della deputata Varchi, recanti Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale, peraltro già avanzate nella precedente legislatura, invece sono state presentate in un momento nel quale la necessità di un apporto educativo, condotto in modo professionale, è avvertito in maniera consistente, come correttamente indicato nella formulazione di presentazione della proposta di legge che vede come prima firmataria l'On.le Varchi, in cui - tra l'altro - si afferma che: «I bisogni educativi e formativi avvertiti nella nostra società, determinati, tra gli altri, dalla sempre più crescente complessità delle relazioni educative, nonché l'importanza della prevenzione delle varie manifestazioni di disagio, anche scolastico, di abbandono e di violenza, in tutte le sue forme, indicano la necessità di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti attraverso il sostegno delle capacità educative dei genitori e degli insegnanti».

Disattendere tali necessità risulterebbe quindi piuttosto miope come continuare ad affidarne la gestione ad altre professionalità degne però di altre competenze, aspetto peraltro riconosciuto dall'art.1, comma 594 della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) che indicava: «L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagoga operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale...»

Va inoltre sottolineato come le sopra citate proposte, finalizzate all'ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e all'istituzione del relativo albo professionale, abbiano anche l'intento di dirimere alla diversificazione degli educatori, attualmente distinti tra appartenenti alle professioni sanitarie e coloro che sono annoverati tra non meglio specificate professioni sociali.

Ovvero coloro che ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, sono qualificati come educatori professionali in quanto laureati nella classe di laurea L/SNT/2 «Professioni sanitarie della riabilitazione», mentre i laureati della classe di laurea L-19 (ex L-18) «Scienze dell'educazione e della formazione» sono stati definiti genericamente «educatori». L'opportunità di eludere tale distinzione consiste soprattutto nella necessità di evitare il consolidamento della prassi che vede nelle difficoltà educative e relazionali, dinamiche da gestire secondo un'ottica prevalentemente medicalizzante che di fatto riserva alla competenza prettamente pedagogica ruoli pressoché esecutivi, ignorandone le peculiarità di indagine e di valutazione delle contingenze educative.

Di conseguenza le proposte di legge concernenti l'istituzione di un ordine dei pedagogisti - e oggi delle professioni educative - che si sono succedute dai primi anni '90 del secolo scorso senza peraltro concludere il necessario iter parlamentare, sono ora più che mai tema di confronto da considerare anche nella dimensione economica, non solo monetaria che esso comporta.

Aspetto questo, insufficientemente percepito dagli stessi appartenenti alla categoria e purtroppo non pienamente compreso da gran parte del comune sentire e quindi da alcune rappresentanze politiche, che sovente hanno ritenuto le professioni educative un lavoro giovanile, per lo più occasionale e di conseguenza temporaneo, sottovalutandone invece l'enorme importanza e considerando la scuola l'unico ed il principale contesto nel quale agirla e ritenendo utile esclusivamente soprattutto in seguito alla pandemia, la presenza stabile e strutturata di figure sanitarie quali lo psicologo.

L'educazione è anche strumento per arginare e metabolizzare le deterrenze sociali, in quanto canale che rende possibile la considerazione delle altrui opinioni, ovvero è la via per la costruzione di un pensiero quanto più possibile critico.

Le proposte di legge di recente formulazione, finalizzate alla regolamentazione delle figure professionali operanti in campo pedagogico ed educativo nel solco delle precedenti, vogliono pertanto ribadire la necessità di una sistematizzazione di professionalità quanto mai necessarie.

Come viene affermato nella relazione introduttiva della sopra citata proposta C. 659, nella società della conoscenza, infatti, è indispensabile che i compiti educativi, che comportano la presa in carico e l'orientamento allo sviluppo della persona, alla sua crescita - anche quando si tratta di adulti - o alla sua integrazione sociale, siano svolti con competenza e professionalità.

Appunto per questo possiamo affermare che le proposte di legge in esame, seppur con le debite differenze negli specifici articolati, rivolgono la loro attenzione alla difesa del principio costituzionale del "diritto all'educazione e alla formazione", giungendo a definire l'attività pedagogica all'interno di una funzione sociale di interesse pubblico alla persona e alla comunità, che non può essere assoggettabile a libera contrattazione, perché protesa alla tutela dei diritti dei cittadini piuttosto che alla tutela degli interessi di categorie specifiche.

Nello specifico, si tratta di approvare un provvedimento mirato non a un mero riconoscimento di due figure professionali, ma a un ordinamento organico delle professioni pedagogiche ed educative e all'istituzione del relativo albo professionale.

A nome dell'associazione che rappresento, espongo quindi le seguenti osservazioni in merito agli articolati delle proposte di legge.

La proposta C. 659 appare più organica, funzionale e coerente soprattutto con la normativa vigente, in quanto distingue bene in due diversi articoli le due differenti figure professionali. Questo, a nostro avviso, è necessario per evitare ulteriore scompiglio in un contesto sociale e lavorativo, in cui la confusione ha già prodotto ricadute negative nel mercato del lavoro e nella vita di molti professionisti.

La stessa proposta C. 659, inoltre, non fa riferimento ad alcun settore specifico d'intervento perché coerentemente assume in sé tutto ciò che è pedagogico ed educativo, come riportato negli artt. 1) e 3). Riteniamo, infatti, che puntualizzare i settori d'intervento, come invece avviene nella proposta di legge C. 596 all'art. 1 (Funzioni dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagista), rappresenti una limitazione per le figure professionali interessate poiché siamo consapevoli che i bisogni dei cittadini mutano continuamente e che per dare loro risposte adeguate è necessario intervenire in vari settori per favorire la coesione sociale e l'autonomia della persona.

Ogni Ordine professionale è costituito con legge dello Stato e si configura come Ente pubblico con l'attribuzione di specifiche competenze, che sono l'espressione di una potestà amministrativa pubblica, dirette al conseguimento di fini che sono voluti dallo Stato proprio per garantire, da una parte, il corretto esercizio della professione dei soggetti in possesso dei requisiti voluti dalla legge e, dall'altra, il controllo sulla correttezza comportamentale del professionista nei confronti dei cittadini e a tutela del decoro della professione. Per tale motivo e per la funzione pubblica esercitata riteniamo inappropriata la proposta di cui all'art. 5 (Federazione nazionale) della C. 596, nel quale si prevede che gli Ordini territoriali siano riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma, che assume la rappresentanza esponentiale delle professioni educative presso enti e istituzioni nazionali, dell'Unione europea e internazionali. Crediamo, infatti, che nel caso in cui si ritenga opportuno costituire eventuali federazioni di pedagogisti e/o di educatori professionali socio-pedagogici, come oggi ne esistono per alcune professioni ordinistiche, esse debbano essere esclusivamente associazioni costituite da professionisti iscritti all'albo professionale, associazioni professionali o società con il mero scopo di valorizzare la professione e la sua scienza nonché di organizzare momenti di aggiornamento e formazione per i propri associati.

Nel ringraziare tutti i firmatari delle proposte di legge prese in esame nella presente audizione e tutti i presenti per l'attenzione, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

La Presidente Nazionale
Dr.ssa Maria Angela Grassi

